

## **TRIBUNALE DI SALERNO**

*-Disciplinare d'intesa tra Tribunale di Salerno, l'Ordine degli Avvocati di Salerno e l'Ordine Nazionale dei Biologi*

*regolante i requisiti e criteri da osservare ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Salerno*

### **ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'**

Il presente protocollo, in attuazione dell'Accordo tra CSM – CNF – ONB, sottoscritto in data 12 marzo 2019 per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi (dei periti e dei consulenti tecnici) ex art. 15 L. 24/2017, in attuazione dell'art. 14 del protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario, intende promuovere e orientare la revisione degli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Salerno attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della Legge n. 24/2017 e capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli Albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.

Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli Albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del Perito e del Consulente Tecnico siano in grado di garantire all'Autorità Giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota, con sempre maggiore frequenza, la materia.

### **ART. 2 – SEZIONE DEGLI ALBI RISERVATA ALLA PROFESSIONE DI BIOLOGO**

Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L. 24/2017, devono garantire un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, recando una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.

### **ART. 3 - VALUTAZIONE DELLA SPECIALE COMPETENZA**

Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli Albi riservata agli esercenti la professione di biologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo, conformemente all'Articolo III dell'Accordo tra CSM – CNF e ONB del 12 marzo 2019.

La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina,

come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico, sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Il presente protocollo si propone, quindi, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte del Comitato Circondariale sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'Albo.

Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.

Gli elementi di valutazione primari consistono:

- a) nell'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
- b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenute presso le scuole di specializzazione istituite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
- d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di specializzazione, i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
- c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
- e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
- f) nell'eventuale possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'Albo, salvo motivata ragione contraria.

È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo - elementi di valutazione primari e secondari - e le informazioni di cui all'art. 5 - fascicolo personale - siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

#### **ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per l'iscrizione agli Albi, deve essere presentata secondo il modulo presente sul sito del Tribunale di Salerno, sotto il link dedicato denominato *"Albi CTU e Periti"* → *"Modulistica CTU e Periti"* dopo aver preso visione del presente disciplinare e di quanto pubblicato nelle *"Informative"*, completa di tutta la documentazione allegata. La domanda va presentata all'Ufficio Innovazione del Tribunale di Salerno e inserita, a cura del professionista, nell'area riservata dell'Ordine Nazionale dei Biologi sezione CTU. In caso di necessità, il Comitato potrà inviare all'interessato una richiesta di audizione personale finalizzata ad un chiarimento e/o ad un approfondimento.

2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda è obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC personale. Il professionista richiedente l'iscrizione ha l'onere di iscrizione della PEC personale al REGINDE e deve dotarsi di firma digitale (per i CTU del settore civile).

3. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'Albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo di iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato deve valutare, in sede di riconferma, le annotazioni, presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 5, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno dei rappresentanti dell'ONB, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al

Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

#### **ART. 5 - FASCICOLO PERSONALE**

Con riferimento agli iscritti alla sezione degli Albi riservata agli esercenti la professione di biologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018, è tenuto ai sensi del presente articolo.

All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:

- a. indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
- b. curriculum formativo (titolo post-lauream: scuole di specializzazione, corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM ed altre attività di formazione, docenze);
- c. curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
- d. curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- e. altri riconoscimenti accademici o professionali;
- f. incarichi di Perito/Consulente (anche quando revocati) dall'Autorità Giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'Autorità Giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati è annotata la motivazione della revoca;
- g. iscrizione a Società Scientifiche;
- h. competenze nell'ambito della conciliazione acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della L. 24/2017;
- i. conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il fascicolo personale sarà aggiornato, oltre che in sede di revisione (art. 6), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato.

Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d) g) l'esperto può altresì indicare le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 5, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (es. corsi di aggiornamento, master di primo e secondo livello) e professionale (es. esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati, attività di ricerca presso istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

Le aree professionali di cui al comma precedente si distinguono convenzionalmente in:

- a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
- b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, ecotossicologia;
- c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
- d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
- e) Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
- f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
- g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
- h) Analisi biostatistiche;
- i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
- j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari e ad altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
- k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
- l) Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
- m) Biologia forense;
- n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica;

Il fascicolo andrebbe periodicamente aggiornato oltre che in sede di revisione, anche d'ufficio in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato o dell'ONB e/o sue articolazioni

#### **ART. 6 - REVISIONE**

1. Tenuto conto che i codici di rito e la L. n. 24/2017 prevedono termini temporali per la revisione periodica degli Albi, si stabilisce che essa avviene ogni 4 anni per l'Albo dei CTU e ogni 2 anni per l'albo dei Periti.

2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà.

L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. La revisione è avviata tramite una comunicazione sul sito web del Tribunale di Salerno e all'Ordine Professionale o con comunicazione personale all'indirizzo PEC, su quanto dichiarato in sede di iscrizione oppure verificato d'ufficio. Entro il termine di 30 giorni l'esperto dovrà far pervenire la domanda di riconferma, con la quale conferma ed integra le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 4).

4. La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno degli Albi.

Scaduto il termine previsto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e l'apposizione del nuovo termine.

Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

#### **ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI ALBI**

Gli Albi dei Periti e dei Consulenti Tecnici sono resi pubblici, anche sul sito web del Tribunale di Salerno, nelle loro informazioni essenziali (nominativi, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti e data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

#### ART. 9 - CONTROLLI

1. Ferma restando l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la veridicità delle informazioni prodotte) è previsto un sistema di controllo da parte del Comitato Circondariale.

3. Il Comitato si avvale, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte, del supporto informativo fornito dall'Ordine professionale rappresentato all'interno dell'organismo.

#### ART. 10 – NORME FINALI

a) Il presente disciplinare si pubblichi sul sito web del Tribunale di Salerno, a cura dell'Ufficio Innovazione, in una alla modulistica e, sul sito web dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

b) si rimanda, a fini di eterointegrazione, a quanto stabilito nell'Accordo Nazionale, quivi non espressamente ritrascritto;

c) le regole esposte in precedenza saranno esecutive a partire dal 10/05/2021.

Salerno, 5 maggio 2021

Il Presidente del Tribunale di Salerno

Dr. Giuseppe Ciampa

Il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Sen. Vincenzo D'Anna

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

Avv. Silverio Sica